



Consiglio Regionale della Puglia

*Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle
Politiche di Garanzia*

Relazione sulla “*Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM(2020) 80 final 2020/0036 (COD)*”



Riepilogo esecutivo

La legge europea sul clima introdurrà a livello legislativo l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, e delinea il percorso per conseguirlo, avviando una trasformazione collettiva per tappe che modificherà profondamente il contesto sociale, economico ed ambientale europeo.

Uno strumento di questa portata conferma il ruolo di traino dell'Unione a livello globale sulle politiche di sviluppo sostenibile.

Scopo della emanazione di tale norma è anche quello di offrire ai cittadini e alle imprese europee, nella complessità di questa modificazione, un quadro di prevedibilità, trasparenza e responsabilità.

Di seguito si introduce la proposta legislativa e si riassumono i risultati di un sondaggio effettuato dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia per acquisire considerazioni di esperti di varie estrazioni sulla norma e sulle sue possibili implicazioni a scala regionale. I contenuti del presente documento potranno rappresentare un elemento conoscitivo per la formazione di una posizione regionale sulla norma.

Sommario

Riepilogo esecutivo	1
Sommario	1
Introduzione	2
Il sondaggio.....	6
Riscontri.....	7
Conclusioni	11



Introduzione

La Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, nell'ambito della fase ascendente del diritto europeo, a mente degli artt. 4, 6 e 7 della legge regionale pugliese n. 11/2018, monitora quotidianamente le proposte di atti della Commissione Europea, assicura l'assistenza documentale e informativa ai consiglieri regionali e segnala le proposte della Commissione Europea che possono impattare sulla sfera di competenza regionale.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle politiche comunitarie con riferimento alla partecipazione alla fase ascendente del diritto europeo, si è inteso interpellare esperti operanti in diversi enti pubblici, al fine di promuovere la partecipazione alla fase ascendente in relazione alla pubblicazione di una proposta di Regolamento Europeo in ambito climatico (**Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM(2020) 80 final 2020/0036 (COD)).** I centri di competenza, e gli esperti che in essi operano, infatti, sono in costante contatto con le Istituzioni europee e possono contribuire a supportare, dal punto di vista contenutistico, la formazione della posizione regionale sin dalle fasi iniziali delle iniziative comunitarie

La presente relazione si pone lo scopo di portare a conoscenza degli organi regionali la pubblicazione della citata proposta legislativa, arricchita da una serie di pareri scientifici redatti da esperti operanti in centri di ricerca attivi in ambito regionale, università pugliesi, enti regionali, ritenuti rilevanti per il sistema regionale.

Brevi cenni sulla proposta

Con questa importantissima proposta legislativa, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, ci si pone l'obiettivo di disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati membri utilizzando, infatti, la forma del regolamento.

Tale proposta prevede che la Commissione sarà chiamata a procedere all'esame delle politiche e della legislazione esistenti, per valutarne la coerenza rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla traiettoria stabilita. L'intervento si dispiegherà in due fasi: la Commissione valuterà e poi formulerà proposte per aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030, in modo da assicurarne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Entro settembre 2020 la Commissione dovrà presentare un piano corredato di una valutazione d'impatto per aumentare in modo



responsabile l'obiettivo 2030 ad almeno il 50% e possibilmente 55% rispetto ai livelli del 1990, proponendo di modificare di conseguenza la legislazione in materia di clima.

Per conseguire il nuovo e più ambizioso obiettivo per il 2030, la Commissione entro giugno 2021 proporrà inoltre il riesame delle seguenti normative:

- direttiva sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS);
- regolamento sulla condivisione degli sforzi;
- regolamento sull'uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF);
- direttiva sull'efficienza energetica;
- direttiva sulle energie rinnovabili;
- norme relative ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ di autovetture e furgoni.

Brevi cenni sull'articolato

La proposta di regolamento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) stabilisce che il regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione, con l'obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica per il 2050.

L'articolo 2 (*Obiettivo della neutralità climatica*) prevede che le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottino le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica fissato dall'articolo 1. Stabilisce inoltre che, entro settembre 2020, la Commissione riesami il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030, di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica, e valuti la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990. Entro giugno 2021 la Commissione valuterà le modifiche alla legislazione unionale necessarie per l'attuazione dei predetti obiettivo di riduzione delle emissioni e di realizzazione della neutralità climatica.

All'articolo 3 (*Traiettoria per conseguire la neutralità climatica*) si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento, fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica.

L'articolo 4 (*Adattamento ai cambiamenti climatici*) prevede che le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurino il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

All'articolo 5 comma primo (*Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione*) si stabilisce che, a partire dal 30 settembre 2023, e poi con periodicità di 5 anni, la Commissione valuti i progressi collettivi degli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica e nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Al comma secondo si stabilisce, inoltre, che la Commissione, negli stessi termini appena citati, riesamini la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e l'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Al terzo comma si prevede poi che la Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai commi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 4, oppure che i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotti le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 6 (*Valutazione delle misure nazionali*) stabilisce che la Commissione, entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni, valuti sia la coerenza delle misure nazionali considerate pertinenti all'obiettivo di neutralità climatica, sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, che l'adeguatezza di tali misure nazionali, al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4. La Commissione presenterà al Parlamento Europeo e al Consiglio un rapporto contenente le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

A mente del secondo comma dell'articolo 6, se la Commissione valuta in relazione ai progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, comma 1, le misure di uno Stato membro come non coerenti con il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 comma 1 o non adeguate rispetto ai progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici, ha facoltà di formulare raccomandazioni allo Stato membro.

L'articolo 7 (*Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione*) enuclea gli elementi su cui la Commissione fonda le sue valutazioni in relazione agli articoli 5 e 6.

Ai sensi dell'articolo 8 (*partecipazione del pubblico*), la Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso il livello nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

L'articolo 9 (*Esercizio della delega*) disciplina il potere da parte della Commissione di adottare atti delegati e le modalità di esercizio di tale potere. La Commissione, subito dopo aver adottato un atto delegato, lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio e tale atto delegato entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo, né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Si stabilisce inoltre che la potestà di adozione di atti delegati può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'articolo 10 (*Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999*) disciplina le modifiche da apportarsi al Regolamento (UE) 2018/1999, che si rendono necessarie al fine di coordinare tale normativa con le disposizioni del presente regolamento. Tra queste vi è la riformulazione dell'articolo 11 (*Dialogo multilivello sul clima e sull'energia*) del Regolamento 2018/1999, con la quale si prevede che ogni Stato membro, se non ne dispone già, istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti, nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti.

Infine l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del regolamento.



Il sondaggio

In questo periodo di mutazione del contesto sociale, ambientale ed economico fortemente condizionato dalla pandemia in corso si è ritenuto utile fare una riflessione su norme europee che potranno riverberare significativamente i loro effetti sul contesto pugliese e la cosiddetta “Legge europea sul clima” rientra a pieno titolo tra queste.

Al momento della pubblicazione di tale importantissima proposta legislativa della Commissione Europea, quindi, è stata avviata su questo tema un’ampia consultazione di esperti, su impulso del dott. Domenico Santorsola, Presidente della VI Commissione consiliare (Politiche comunitarie - Lavoro - Formazione professionale) e Consigliere delegato del Presidente Emiliano per il cambiamento climatico.

La sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia si rapporta con il mondo della ricerca ed i centri di competenza per fornire elementi di conoscenza su temi di interesse per l’attività consiliare.

Attraverso una analisi del patrimonio relazionale sono stati individuati oltre 100 indirizzi mail di esperti in diversi campi con cui ci sono stati contatti a partire dalla istituzione della Sezione Studi del Consiglio Regionale della Puglia, con l’intento di acquisire valutazioni sintetiche e ponderate che possano essere elaborate e messe a disposizione dei decisori per formare posizioni oggettive, fondate sui fatti e sulla loro corretta interpretazione.

Ci si è rivolti ad un target ampio di persone che lavorano in Enti pubblici e che, in vari ambiti a vario titolo ed in varia misura, hanno interagito con la tematica dei cambiamenti climatici o, ancora, avrebbero potuto trarre occasione da questa consultazione per riflettere in base alle proprie esperienze e competenze sulle motivazioni e conseguenze che una legge europea sul clima avrebbe sull’azione delle proprie Strutture di appartenenza e sulla cittadinanza.

Questa rilevantissima proposta legislativa, per la prima volta nella storia dell’Europa, mette in atto il tentativo di definire e disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati membri europei, utilizzando quindi la forma del regolamento.

Al momento della sua pubblicazione, data la sua portata, la proposta ha avuto prevedibilmente riscontri contrastanti, dividendo le posizioni tra chi ne rimarcava l’ambizione e chi l’inadeguatezza. L’attuale contesto pandemico inoltre, in virtù delle sue possibili conseguenze e relazioni rispetto ai cambiamenti climatici, anima ulteriormente il dibattito sulle misure legislative da adottare.

La raccolta delle considerazioni sul testo della proposta si inserisce nella cornice delle attività di partecipazione alla fase ascendente del diritto europeo che la Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia svolge con il contributo da parte del sistema della ricerca e delle competenze presenti nel territorio pugliese.

Riscontri

In totale sono state inviate 109 mail ad esperti afferenti ai seguenti enti: Università degli Studi di Bari (anche sede di Taranto), Politecnico di Bari, ARTI Puglia - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, Università del Salento, Università di Foggia, Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituti IRSA ed IRPI, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Istituto Agronomico Mediterraneo, Acquedotto Pugliese, AIP - Autorità idrica Pugliese, Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Gruppo esperti adattamento CREIAMO PA, CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ARPA PUGLIA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, Ordine dei Geologi di Puglia, ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale, ISTAT e Unioncamere Puglia.

Sulla consultazione in parola la Commissione Europea non ha predisposto un format di questionario, pertanto agli intervistati è stato chiesto, qualora avessero deciso di partecipare al sondaggio, di darne conferma rispondendo alla mail invita dalla Sezione predisponendo e trasmettendo, via mail in formato editabile secondo un format appositamente predisposto ed allegato, entro il 30 aprile 2020 un sintetico contributo così articolato:

- una introduzione di massimo 500 caratteri (spazi esclusi) in cui riportare nome e cognome, l'ente in cui l'esperto opera, ruolo e principali relazioni con la tematica
- una riflessione di massimo 3000 caratteri (spazi esclusi) sulla proposta normativa, sui suoi spazi di miglioramento, sui possibili effetti della stessa sul territorio pugliese, ecc.

I contributi sono stati raccolti e analizzati al fine di un possibile incardinamento nei lavori della VI commissione consiliare, competente per le politiche comunitarie, con contestuale sottoposizione all'attenzione dei consiglieri.

Si è comunicato nella mail di sondaggio che qualora fosse avviata l'attività di incardinamento poteva esserci una eventualità di essere auditi in commissione (presumibilmente, considerata l'attuale situazione emergenziale e le conseguenti disposizioni di contenimento della pandemia, in modalità telematica), al fine di arrivare alla formulazione di una posizione politica del Consiglio Regionale della Puglia e quindi è stato chiesto di indicare in calce al contributo la disponibilità o meno a partecipare ad una eventuale audizione in rappresentanza o come parte di una delegazione dell'ente in cui operate.

Si è precisato che l'invito a formulare i contributi richiesti poteva essere esteso ad altre persone che lavorano nello stesso o in altri enti pubblici pugliesi, o con sedi in Puglia, e che sarebbe potuto essere consultato per profili di esperienza sul tema.

Alla mail è stato allegato un format di liberatoria, elaborato per lo scopo, per consentire l'utilizzo dei contributi pervenuti nell'ambito delle attività consiliari.

Sono pervenuti 19 riscontri da esperti afferenti ai seguenti enti: Uniba, Poliba, Unisalento, Autorità Idrica Pugliese, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ARTI Puglia, CMCC, Aquedotto pugliese e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

Alcuni punti comuni a diversi riscontri pervenuti possono essere così interpretati e sintetizzati:

- opportunità di creare un Organo esterno per evitare l'accentramento, in capo alla Commissione, sia della funzione di integrazione normativa (si tratta infatti di un "regolamento quadro" che richiede una notevole azione di armonizzazione della legislazione dell'Unione), che della funzione di controllo sull'efficacia degli atti e delle azioni posti in essere dalla medesima Commissione;
- opportunità di delocalizzare le funzioni di controllo creando opportuni meccanismi di indicatori i processi di controllo delle modalità di perseguimento degli obiettivi e con frequenza di monitoraggio più alta di quella indicata e maggiore capacità di intervento;
- centralità, nel raggiungimento degli obiettivi, di settori che consentono il soddisfacimento di bisogni primari (agricoltura e alimentazione in genere, servizi idrici, edilizia residenziale, sicurezza ambientale e sociale, salute, interazione sociale, ecc.)
- necessità di un sistema di premiazione o sanzione più immediato ed efficace per le Regioni o gli Stati più o meno efficaci nella realizzazione degli obiettivi;
- necessità di rafforzare il carattere prescrittivo della proposta di legge, conferendole tassatività e vincolatività;
- necessità di una governance multilivello, ove si attui un coinvolgimento attivo degli enti subnazionali, con meccanismi incentivanti e premianti a livello regionale, tenendo conto delle esigenze e peculiarità specifiche di un territorio;
- necessità di organicità e sinergia con le strategie globali di sviluppo sostenibile (es. Agenda 2030 e suoi futuri aggiornamenti fino al 2050);
- necessità, con riferimento agli indicatori di prestazione, di non considerare solo la riduzione di gas serra ma di verificare che le azioni siano misurate anche in termini di equità sociale in termini verticali e orizzontali;
- necessità di predisporre la programmazione di interventi a livello culturale, sociale, ambientale ed economico per il cambiamento del sistema di produzione e del sistema infrastrutturale in un'ottica di economia circolare e/o di condivisione e riutilizzo delle risorse;
- necessità di metodologie di calcolo delle emissioni climalteranti legate alle attività antropiche che siano univoche e globalmente condivise;
- perplessità sulla effettiva capacità di realizzare ingenti investimenti ed una veloce e solida armonizzazione delle normative di riferimento;
- centralità del coinvolgimento di tutte le componenti della società per sostenere democraticamente un cambiamento necessario facendo emergere le energie necessarie a cambiare paradigmi consolidati da molto tempo;
- centralità, per la scala regionale, dell'adattamento più che della mitigazione che, comunque, richiedono azioni sinergiche e profonda conoscenza di peculiarità, criticità ed opportunità territoriali;

- necessità di un approccio olistico ma non confuso, in grado di gestire la complessità sulla base di decisioni coraggiose ma fondate su evidenze solide;
- importanza dell'esemplarità e delle buone pratiche e di un sistema normativo basato su "binomi virtuosi" quali: semplificazione e monitoraggio, condivisione e sintesi, qualità e adattabilità, equità e solidarietà, azione e responsabilità, piuttosto che sulla ingestibile ed ingessante complessità derivante dal tentativo di prevenire ogni possibile illecito.

Altre rilevanti indicazioni riconducibili alle competenze settoriali degli esperti possono essere così interpretate e sintetizzate:

- centralità delle città, dei siti produttivi e del loro rapporto con i territori, anche con le porzioni di questi che rappresentano "pozzi" di CO₂, nel conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica;
- centralità delle reti e dei mezzi di connessione sociale e produttiva;
- opportunità di incrementare fortemente la resilienza urbana, tenendo conto del fenomeno dell'isola di calore urbano, perseguendo l'efficientamento energetico dell'ambiente costruito, con una peculiare attenzione per i contesti urbani storici, che costituiscono una quota significativa di edificato residenziale privato e al contempo una quota urbana esposta a innalzamenti delle temperature e ondate di calore (tenendo conto che le città emergono sempre più come protagoniste dello sviluppo sostenibile, poiché si può ravvisare una dimensione urbana in tutti gli SDGs e peraltro in tale contesto si inserisce il recente dibattito, nato come conseguenza dello "stare a casa", sulla necessità di prevedere spazi domestici più ampi, vivibili polifunzionali e digitalmente connessi);
- migliorare l'efficienza energetica durante la stagione estiva e produzione dell'energia con fonti rinnovabili (in particolare solare) in vista di un futuro aumento delle ondate di calore e a sostegno del turismo;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche e introdurre il concetto di "impronta di carbonio" delle opere nel regolamento come strumento per concorrere agli obiettivi dello stesso;
- includere strategie clima-compatibili per uno sviluppo sostenibile in ambito agroalimentare;
- superare la "povertà energetica" ovvero la mancanza di accesso a moderni sistemi di produzione e fornitura di energia, la cui eliminazione è il presupposto della neutralità delle emissioni di gas serra;
- assicurare meccanismi semplici ed efficaci per tenere conto degli impatti dell'emergenza pandemica in corso nel progressivo adattamenti degli strumenti e degli obiettivi delle politiche sul clima

Ovviamente quanto sopra è sinteticamente riportato a titolo di "panoramica" quale supporto ad una eventuale audizione e non esaurisce la significativa e variegata mole di autorevoli considerazioni contenute nei contributi pervenuti, che resta agli atti di ufficio per ogni approfondimento da parte dei Consiglieri.

Emerge chiaramente l'istanza di un maggiore richiamo al ruolo regionale già nel regolamento ed è chiara l'importanza di averlo sottoposto alla attenzione dei decisori e di diversi enti sul territorio. Esso ha il carattere di regolamento-quadro, destinato a dare coerenza ad obiettivi generali e sarà quindi necessario sottoporre ad un attento monitoraggio la formazione degli atti delegati che comporteranno maggiori e più diretti impatti per la Puglia. Pertanto, sia pure con margini ridotti per un intervento regionale in fase ascendente, alcuni contributi contengono suggerimenti di modifica del testo della proposta di Regolamento, che rispondono agli elementi innanzi riassunti e che potranno essere valutati in sede di eventuale audizione.

Conclusioni

La percezione generale è quella di un intervento normativo necessario ed improcrastinabile quale driver di sviluppo sostenibile e che, tuttavia, presenta aspetti di “contenimento” del potere vincolante che ne limitano l’efficacia ed il progressivo adattamento al mutare del contesto. Proprio il contesto emergenziale legato al mutamento climatico ed ecologico globale, peraltro già ampiamente rappresentato a livello regionale con l’approvazione della mozione relativa alla “Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale della Regione Puglia”¹, dovrebbe spingere ad azioni più “coraggiose” e trasformative nel senso della sostenibilità, che consentano a tutti i territori di mettere in campo ogni possibile azione e risorsa.

L’inadeguatezza del concetto stesso di neutralità climatica rispetto alla sfida di indurre un mutamento nella tendenza al riscaldamento globale e la consapevolezza di una azione europea che può essere esemplare ma non sufficiente se non seguita da analoghe iniziative dei più grandi Paesi emettitori di gas climalteranti sono altri punti di riflessione sui quali poter stimolare la Commissione Europea ad introdurre meccanismi di esercizio dell’influenza dell’Unione rispetto al contesto globale.

Il modo in cui le comunità possono adattarsi ed essere resilienti deve trasformarsi e il decisore di tutti i livelli deve prendere atto di questo ed accompagnare la transizione in tutti i territori, specie in quelli più dipendenti da settori ad elevate emissioni come la Puglia, programmando le misure in modo da prevenire gli impatti sociali negativi e massimizzare quelli positivi.

La presenza di elementi “fuori scala” per la loro rilevanza europea o mondiale sul territorio pugliese, sia per l’aspetto economico ed ambientale (es. ex ILVA) che per l’importanza culturale (es. siti Unesco), ecc., è elemento che spinge a richiamare al decisore la necessità di contemperamento, nelle norme di rilievo come quella in esame, del sistema di condivisione degli obiettivi e degli incentivi invocando un ruolo preminente delle Regioni in modo che, realmente, “nessuno sia lasciato indietro”, soprattutto quando le scelte e gli effetti territoriali hanno riverbero ultraterritoriale o, addirittura, globale.

1

<http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/4F5D38C011BA0A10C12584AA0037F5C6?OpenDocument>

Documento a cura della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia – Versione 1.0

Per informazioni: sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it